

Milano, 3 Maggio 1974

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA A LIVELLO AZIENDALE.
AI SENSI DELL'ARTICOLO 127 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
LAVORATORI DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI 21.11.1973.
CON ESTENSIONE AD ARGOMENTI PARTICOLARI, FORMANTI OGGETTO DI
LIBERA CONTRATTAZIONE.

Il giorno 3 Maggio 1974 tra la Compagnia Generale Trattori Spa., rappresentata dall'ing. Guido Montel e dall'ing. Sergio Böhm ed i Rappresentanti Sindacali Aziendali delle Filiali di Arezzo, Bologna, Genova, Milano, Padova, Vercelli e degli Uffici di Milano via San Vittore 37, assistiti dai Sigg. Bruno Boco e Bruno Rastelli del Direttivo Provinciale del Patto Federativo CGIL - CISL - UIL, é stato concluso un accordo sui seguenti punti :

1. Diritti Sindacali

- 1.1 Il numero globale di ore di permesso di cui all'articolo 116 C.C.N.L. (comma 2 lettera a) - b) e comma 3), a disposizione del complesso dei Rappresentanti Sindacali di ogni singola unità C.G.T. (Direzione in Milano, via S.Vittore ; centro in Carugate-Milano ; e filiali di Arezzo, Bologna, Genova, Padova, Vercelli), per essere utilizzato frazionatamente fra i singoli Rappresentanti Sindacali di ognuna delle predette unità, sarà determinato - per ogni unità C.G.T. - nella misura doppia di quella prevista ai predetti comma 2 lettere a) - b) e comma 3 dell'art. 116 del C.C.N.L.

L'utilizzo delle suddette ore avverrà in conformità alle norme previste dallo Statuto dei Lavoratori e dal C.C.N.L.

- 1.2 Il numero delle ore a disposizione per assemblee (da indirsi con ordine del giorno comunicato alla Direzione ai sensi dell'art.118 C.C.N.L.) viene elevato a 15 annue.

- 1.3 Rimangono invariati i diritti a permessi retribuiti di cui all'art. 114 C.C.N.L., nonché ai permessi non retribuiti ed alle aspettative di cui all'art. 117 C.C.N.L.

Bruno Boco
Rastelli

Sergio Böhm
S.S.H.

2. Lavoro straordinario. Incremento dei posti di lavoro.

2.1 Fermo l'art.28 C.C.N.L. che rimane valido in ogni sua parte, l'Azienda sottolinea che non intende esercitare discriminazioni nei confronti dei Lavoratori che dichiarino di non volere compiere lavoro straordinario.

2.2 Si dà atto che, a partire dal 1.7.1973, l'Azienda ha aumentato l'organico di 45 persone ed attualmente é in corso un ulteriore aumento di 10 persone.

3. Inquadramento nei livelli.

Ad integrazione alla classificazione del Personale di cui agli art.3 e 4 C.C.N.L, in applicazione dell'art. 127 C.C.N.L. ultimo comma - si definiscono le seguenti ulteriori qualifiche, da inserire nei livelli per ciascuna di esse indicate:

1 Livello Produttore di vendita di macchinari provetto, anche se con funzioni di coordinamento.

Analista di procedure e sistemi.

2 Livello Produttore di vendita di macchinari dotato di specifica esperienza, professionalità tecnica, acquisita con adeguato addestramento e formazione.

Programmatore di centro elaborazione dati.

3 Livello Operatore meccanografico con adeguata esperienza e specifica capacità professionale.

Addetto a mansioni amministrative e/o commerciali, con adeguata esperienza e specifica capacità professionale, anche con conoscenza di lingue estere.

Dimostratore di macchine.

Assistente tecnico dopo vendita.

Addetto alla compilazione di rapporti di ispezione tecnica su macchine usate.

Preventivista.

Bruno Boco
Anelli



Addetto alla vendita di ricambi con adeguata esperienza e specifica capacità professionale.

Operaio provetto saldatore, o tornitore, o elettricista.

4 Livello Operatore di macchine registratrici anche elettroniche con specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite.

Attrezzista d'officina.

Addetto a pratiche amministrative e/o commerciali.

Centralinista e/o telexista con specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite.

Rilevatore parco macchine.

Operaio specializzato addetto alla verniciatura.

Rigeneratore.

Camionista con o senza compiti di carico e scarico.

4. Ferie

4.1 Fermo tutto quant'altro disposto in merito dal C.C.N.L. l'Azienda è d'accordo che le ferie vengano computate come segue :

4.1.1 Per ogni anno : giorni lavorativi 23.

4.1.2 Di tali giorni, 15 verranno usufruiti ai sensi dell'art. 37 C.C.N.L

I residui 8 verranno usufruiti dal Lavoratore secondo le proprie esigenze, dandone adeguato preavviso all'Azienda.

5. Anticipazione malattia ed infortunio.

L'Azienda anticiperà nella misura del 100% le competenze di volta in volta dovute dalla Cassa Malattia, ed estende il medesimo criterio anche all' INAIL.

Bruno Basso
Invallo

Antonio
Schiavone

11. Decorrenza e durata del presente Contratto aziendale.

11.1 Decorrenza : 15.2.1974.

11.2 Durata : il presente contratto che non verrà disdettato dalle organizzazioni Sindacali firmate prima della firma del futuro rinnovo del vigente C.C.N.L., assolve gli adempimenti di cui all'art. 127 del contratto stesso.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO ,

[Handwritten signature]

Sergi Jöhn

Bruno Boco

Leone Rizzoli

Bruno Pirelli
Hedi du

Giuseppe Pirelli

Alberto Emilio

Aires Bettella

Seu Alberto

Letto S. J. M.

Carlo Maggi

Corona Ben

Colto M.

Giuseppina De Teah

Maria Furino

Antonio Pirelli

Luigi Pirelli

Maria

Anna

Roberto

Federici

Spolti

Barbero P.

Olivero Aldo

Joseph B.

D'Acquino Romina

Paolo Maggi Gianfranco Pirelli

9. Contributo per Riforme Sociali.
- 9.1 I Rappresentanti Sindacali Aziendali hanno esposto all'Azienda l'iniziativa sindacale per contribuire alle riforme sociali.
- 9.2 L'Azienda ha espresso la sua piena disponibilità per l'iniziativa e aderisce alla richiesta dei Rappresentanti Sindacali Aziendali, stanziando la somma complessiva "una tantum" di Lire quindici milioni.
- 9.3 Conseguentemente è stato individuato un valido obiettivo il potenziamento di attrezzature scolastiche (possibilmente di carattere professionale tecnico) nel territorio della provincia di Arezzo.
- 9.4 Le organizzazioni Sindacali firmatarie prenderanno le necessarie iniziative per la pratica e sollecita realizzazione di quanto sopra espresso.
10. Ricalcolazione, in conformità dell'art.127 C.C.N.L. del preesistente Premio aziendale e corresponsione di ulteriore contributo per l'aumento eccezionale del costo della vita.
- 10.1 Corresponsione uguale per tutti, composta dal preesistente Premio aziendale ricalcolato, e da ulteriore Contributo, come segue :
- 10.1.1 Ricalcolazione del preesistente Premio aziendale, nella misura globale del 5% del complesso delle paghe base corrispondenti ai nuovi livelli di cui all'art. 72 C.C.N.L., arrotondate in lorde L. 8.000 mensili per 14 mensilità, uguale per tutti.
- 10.1.2 Corresponsione di un ulteriore "Contributo per l'aumento eccezionale del costo della vita", nella misura uguale per tutti di lorde L.22.000.= mensili per 14 mensilità, da corrisondersi con la gradualità seguente :
- Per L. 14.000, con decorrenza 15.2.1974.
- Per L. 8.000, con decorrenza 15.2.1975.
- Chiarimento a verbale.
- Per il Personale a tempo parziale, la corresponsione verrà raggugliata all'orario di lavoro prestabilito.

Bruno Boco
B. Boco



Al ricevimento della quota corrisposta dagli Istituti Previdenziali, il Lavoratore provvederà al rimborso a favore dell'Azienda.

6. Tutela della salute e dell'integrità fisica dei Lavoratori

6.1 L'Azienda, come obiettivo primario e congiuntamente con i Rappresentanti Sindacali Aziendali, dedica agli argomenti in oggetto, la massima attenzione.

6.2 In particolare vengono posti all'ordine del giorno, per il loro ulteriore sviluppo, i seguenti argomenti:

6.2.1 Valorizzazione dei mezzi di protezione sul lavoro per saldatori e per verniciatori.

6.2.2 Accertamento della regolarità del controllo medico periodico della salute dei saldatori e verniciatori, con l'istituzione della relativa scheda sanitaria.

7. Lavoratori studenti.

7.1 L'Azienda accetta di elevare da 5 a 10 i giorni retribuiti di cui al secondo comma dell'art.44 C.C.N.L.

Per Lavoratori studenti si intendono gli iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole primarie, secondarie e di qualificazione professionale, statali, regionali, comunali, pareggiate o legalmente riconosciute o, comunque, abilitate al rilascio di titoli di studio legali.

8. Riparto spesa mense aziendali.

8.1 Il prezzo del pasto convenzionale (composto da primo piatto, pietanza, pane) consumato nelle mense aziendali dell'Azienda, nelle diverse forme compatibili con la situazione esistente nei singoli Centri e Filiali, sarà per metà a carico dell'Azienda, e per metà a carico dei Lavoratori, fino ad un costo complessivo di L. 1.000 per pasto.

L'eventuale eccedenza sarà ripartita come segue :
per il 60% a carico dell'Azienda e per il 40% a carico del Lavoratore.

Decorrenza : dalla firma del presente accordo.

Bruno Boco
[Signature]

[Signature]